



*COMUNE DI FAUGLIA*

*Provincia di Pisa*

# **REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n° 7 del 23.03.2019  
modificato con delibera C.Cle n.14 del 30.05.2020

## **TITOLO I ISTITUZIONE E SEDI**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il Consiglio comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 dello Statuto comunale, con l'istituzione dei Consigli di frazione riafferma il significato ed il valore della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità.
2. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di costituzione degli organi delle frazioni, il loro funzionamento e le rispettive competenze.
3. Il Consiglio di Frazione non ha personalità giuridica

### **Art. 2 Consigli di Frazione e organi rappresentativi**

1. Sono istituiti n.4 Consigli di frazione, rappresentativi della popolazione residente nelle zone del territorio comunale:
  - Consiglio di frazione del capoluogo di Fauglia.
  - Consiglio di frazione di Luciana, che comprende anche Santo Regolo.
  - Consiglio di frazione di Acciaiolo che comprende anche le località di Poggetti, Poggio Pallone, Postignano.
  - Consiglio di frazione di Valtriano, che comprende anche la località il Mazzoncino e Pugno.
2. Sono organi rappresentativi della frazione:
  - il Consiglio;
  - il Presidente

### **ARTICOLO 3 Sede del Consiglio di frazione**

1. I Consigli di frazione hanno sede in locali individuati dai Consigli stessi oppure in locali di proprietà dell'Amministrazione comunale appositamente richiesti,
2. I Consigli di frazione dovranno indicare all'Amministrazione Comunale la propria sede.

## **TITOLO II COMPOSIZIONE, NOMINA E COMPITI**

### **Art. 4 Composizione del Consiglio di frazione**

1. Ogni Consiglio di frazione si compone necessariamente da tre (n.3) o cinque (n.5) consiglieri.
2. I consiglieri sono individuati dai componenti i gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale e così suddivisi:
  - in caso i componenti del consiglio di frazione siano in numero di 3, 2 saranno espressione della maggioranza e 1 sarà espressione delle minoranze;
  - nel caso che i componenti del consiglio di frazione siano in numero di 5, 3 saranno espressione della maggioranza e 2 saranno espressione delle minoranze.
3. A seguito dell'individuazione, il consiglio comunale procederà a prendere atto della composizione dei consigli di frazione tramite delibera consiliare.

4. Il Sindaco, con manifesti da affiggere per 15 giorni all' Albo pretorio, avvisi sul sito istituzionale web e sui canali social del Comune e nei locali pubblici, comunicherà ai cittadini i nominativi dei componenti nominati nei consigli di frazione.

#### **Art. 5**

#### **Requisiti dei componenti del Consiglio di frazione**

1. Ogni cittadino italiano che abbia compiuto i 16 anni d'età residente nella frazione ed ogni cittadino straniero, che, regolarmente soggiornante in Italia, abbia il medesimo requisito dell'età e risieda nella frazione può essere nominato alla carica di consigliere di frazione.
2. Non possono, in ogni caso, essere nominati Consiglieri di frazione:
  - coloro che versino in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere comunale, ai sensi del capo II del Titolo III del D.lgs. 267/2000.
  - i Deputati e i Senatori;
  - i Consiglieri regionali e provinciali;
  - i Consiglieri e gli Assessori comunali di Fauglia;
  - i dipendenti e collaboratori professionali del Comune di Fauglia.
3. E' eleggibile un solo componente per ogni nucleo familiare, elevabile a due, nel caso non si raggiunga il numero per la costituzione del Consiglio stesso.
4. Nessun cittadino può essere nominato componente in più di un Consiglio di frazione.
5. Nella nomina dei consiglieri di frazione va tenuto conto del criterio della pari opportunità tra i sessi.

#### **Art. 6**

#### **Nomina e durata in carica dei consigli di frazione**

1. Entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, è pubblicato un avviso per la presentazione delle candidature.
2. Il predetto avviso verrà affisso per 30 giorni all'Albo pretorio e sul sito istituzionale web del Comune.
3. I componenti dei Consigli di frazione sono nominati entro 180 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, previo accertamento dei requisiti di cui all' art. 5 del presente regolamento.
4. I Consigli di frazione rimangono in carica per tutto il mandato amministrativo e comunque fino alla nomina dei nuovi Consigli di frazione.
5. In caso di dimissioni, di morte o di decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per assenza ingiustificata per n. 3 sedute consecutive, di uno o più consiglieri, il Consiglio Comunale, preso atto delle dimissioni o dell'avvenuta decadenza, procede alla surrogazione con nuovi Consiglieri secondo le norme degli art. 4 e 5 del presente regolamento.
6. Nel caso non vi siano candidature sufficienti la frazione resta priva del Consiglio di frazione fino al momento in cui vengano individuati i rappresentanti nel numero richiesto.
7. I consiglieri di frazione essendo componenti di un organo facoltativo con funzione consultiva non hanno diritto alla percezione di alcun compenso o indennità né rimborso per lo svolgimento del loro mandato.

#### **Art. 7**

#### **Funzionamento dei Consigli di frazione**

1. Le sedute del Consiglio di frazione sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 7 giorni dalla data prevista tramite mail, sms o avviso affisso in luogo pubblico della frazione. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno previsto. La prima convocazione del consiglio è disposta dal Sindaco.

2. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio ogni volta che lo richiedano almeno due componenti e, comunque, almeno una volta l'anno.

3. Durante la prima seduta il Consiglio di frazione incarica tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, il Segretario che provvede alla redazione dei verbali delle sedute che sottoscrive insieme al Presidente.

4. Possono partecipare alle sedute del Consiglio di frazione esercitando il diritto di parola ma senza influire sulle decisioni che vengono trascritte nel verbale, i Consiglieri comunali di Fauglia ed i componenti la Giunta comunale.

5. Il Consiglio di frazione, nel corso delle assemblee e nei modi che ritiene più opportuni, deve dare risposta alle domande e alle petizioni presentate dai cittadini sui problemi locali.

### **Art. 8**

#### **Il Presidente del Consiglio di frazione**

1. Il Presidente del Consiglio è eletto, fra i propri membri, nella seduta di insediamento e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.; della elezione ne viene dato atto nel verbale. Tale ruolo, fino alla nomina, viene ricoperto dal consigliere più anziano.

2. Il Presidente, presiede le assemblee coordina e verifica gli interventi e trasmette il verbale all'amministrazione comunale.

### **Art. 9**

#### **Compiti del Presidente del Consiglio di frazione**

1. Il presidente convoca e presiede il Consiglio di frazione, rappresenta il Consiglio di frazione e riferisce al Sindaco ed ai singoli assessori sui problemi della frazione e sul funzionamento dei servizi.

2. Rappresenta il Consiglio di frazione quando viene chiamato dal Consiglio comunale o dalle Commissioni su singoli problemi della frazione.

3. I Presidenti hanno facoltà di riunirsi in una Consulta e stabilire fra loro un portavoce fisso o a rotazione.

### **Art. 10**

#### **Segretario**

Il segretario di ciascun consiglio di frazione è scelto dal presidente fra i componenti il consiglio stesso.

Spetta al segretario procedere alla compilazione di un verbale riassuntivo per ciascuna delle decisioni prese dal consiglio di frazione, come pure dare atto dell'esito delle votazioni.

Copia del verbale, firmato dal presidente e dal segretario deve essere inviato entro quindici giorni al sindaco. Il verbale dovrà essere letto durante il consiglio di frazione nella seduta successiva.

Tutti i verbali trasmessi sono raccolti dalla segreteria comunale e tenuti a disposizione di chiunque abbia interesse a conoscerne i contenuti.

### **Art. 11**

#### **Convocazione**

I consigli di frazione si riuniscono quando occorre, su iniziativa del proprio presidente che provvede alla convocazione con le modalità fissate dal presente regolamento.

Spetta al presidente stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, compresi quelli di cui vi sia stata la richiesta d'inclusione da parte anche di un solo consigliere.

Il presidente è obbligato a convocare il consiglio anche quando vi sia la richiesta scritta di almeno due componenti dello stesso o del sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dai richiedenti. Ogni convocazione deve essere comunicata dal presidente al sindaco, per conoscenza.

## **Art. 12** **Sedute**

Le sedute dei consigli di frazione sono pubbliche.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno tre dei consiglieri nominati.

La riunione è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza, dal consigliere più anziano di età. Nessuna proposta, atto o richiesta potrà dirsi approvata se non avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

Il presidente del Consiglio di frazione può invitare alle sedute, a titolo non oneroso, amministratori comunali, tecnici, esperti, rappresentanti delle Pubbliche Autorità, ascoltare pareri e/o relazioni in ordine a determinati problemi. Gli interventi devono essere verbalizzati. Gli invitati, come i cittadini, non hanno diritto di voto.

## **Art. 13** **Diritto all'informazione**

I componenti del consiglio di frazione possono richiedere agli uffici del Comune, le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nei limiti di quanto previsto dalla normativa sulla privacy e sul diritto di accesso.

## **Titolo III** **LE FUNZIONI**

### **Art. 14** **Funzioni del Consiglio di Frazione**

1- Il Consiglio di Frazione ha facoltà di formulare al Consiglio comunale ed alla Giunta municipale proposte atte a consentire la valorizzazione delle realtà sociali, culturali, del patrimonio pubblico, economiche e ambientali della propria frazione purché tali proposte non siano in contrasto con le scelte programmatiche di carattere generale già approvate dal Consiglio comunale e non siano lesive degli interessi delle altre frazioni.

2. Il Consiglio di frazione nell'interesse della propria comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale:

- a) svolge funzioni consultive, propositive, conoscitive e di iniziativa nei riguardi dell'amministrazione comunale;
- b) esercita funzioni di verifica sull'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni dell'amministrazione comunale interessanti le singole frazioni;
- c) attua, altresì, iniziative di promozione e crescita della partecipazione, ricercando autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi.

### **Art. 15** **Funzioni consultive**

1. Il Consiglio di frazione esprime proprio parere consultivo e non vincolante sulle proposte di deliberazioni dell'amministrazione comunale, concernenti:

- a) l'uso dei centri civici e delle strutture comunali;
- b) la promozione ed il sostegno delle forme associative;

- c) la collaborazione alle attività promosse dalle associazioni, dagli organi della gestione sociale, della scuola;
- d) la bozza del bilancio di previsione;
- e) lo schema dei programmi triennali delle opere pubbliche;
- f) gli strumenti di pianificazione urbanistica e progetti di realizzazione e ristrutturazione di opere pubbliche.

#### **Art. 16**

##### **Tempi e modi di consultazione**

1. La consultazione di cui all' articolo precedente, avviene, di norma, prima dell' adozione del provvedimento finale, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Sindaco;
2. Se il parere non viene fornito o non viene presentato entro il termine fissato l'amministrazione adotterà l'atto deliberativo conseguente, prescindendo da ogni altra forma di consultazione.

#### **Art. 17**

##### **Funzioni propositive**

1. Il Consiglio di frazione esercita funzioni propositive, con atti scritti, in merito a:
  - a) realizzazione di opere pubbliche, sulla base dei criteri e delle disponibilità finanziarie determinate dall' amministrazione;
  - b) individuazione delle priorità per la realizzazione di interventi nelle singole frazioni.
2. Gli atti propositivi del Consiglio di frazione devono essere fatti pervenire al Sindaco. Sulla base delle proposte del Consiglio di frazione i settori dell'amministrazione Comunale interessati formulano piani di interventi che verranno discussi con il Consiglio di frazione.

#### **Art. 18**

##### **Funzioni conoscitive e di iniziativa**

1. Il Presidente ed il Consiglio di frazione, possono presentare interrogazioni, mozioni e petizioni al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta.
2. Le interrogazioni, mozioni e petizioni devono essere presentate per iscritto all'ufficio protocollo del Comune ed indirizzate all'organo cui sono rivolte.
3. Alle interrogazioni e petizioni deve essere fornito, di norma, un riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento. Le mozioni devono essere esaminate e discusse di norma entro 60 giorni dal ricevimento.

#### **Art. 19**

##### **Funzioni di verifica**

1. Nelle materie di cui alle funzioni consultive, il Consiglio di frazione svolge attività di verifica in base alle informazioni e documentazioni inviate o richieste agli uffici, con l'eventuale collaborazione del personale del Comune, previo accordo con il responsabile del settore competente.

#### **Art. 20**

##### **Consultazione dei cittadini**

1. Il Consiglio di frazione può promuovere autonomamente sul proprio territorio forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente alle questioni di rilevante interesse per la propria comunità.

**Art. 21**  
**L'Assemblea di frazione**

1. L'Assemblea è rivolta a tutti i cittadini della frazione e viene promossa dal Consiglio di frazione ogni volta che sia ritenuta necessaria, nelle forme e nei modi più opportuni, in relazione alle proprie competenze.
2. L'Assemblea può proporre e suggerire iniziative e modi di intervento che il Consiglio di frazione recepisce.
3. Il Consiglio di frazione, nel corso delle assemblee e nei modi che ritiene più opportuni, risponde alle domande e petizioni presentate dai cittadini sui problemi locali.

**Art. 22**  
**Sito internet**

1. Al Consiglio di Frazione viene riservato adeguato spazio all'interno del sito internet istituzionale del Comune, da utilizzare per comunicazioni di pubblico interesse, d'intesa con il referente dell'amministrazione comunale competente in materia.

**Art.23 Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al regolamento del Consiglio Comunale e alle norme ordinamentali in vigore.

**Art. 24**  
**Norma transitoria**

Il presente regolamento entra in vigore a seguito all'acquisizione dell'esecutività della deliberazione di Consiglio comunale con la quale è stato approvato.